



*Regione Puglia*  
*Segretariato Generale della Giunta Regionale*

**DISEGNO DI LEGGE N. 30/2016 DEL 19/04/2016**

Riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dall'esecuzione della Sentenza emessa dal Tribunale di Brindisi n. 2034 del 1/12/2015.



## RELAZIONE

Il D.lgs. n. 118/2011, integrato e modificato dal D.lgs. n. 126/14, ha introdotto una specifica disciplina innovativa in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio delle Regioni, che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2016.

Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

L'art. 73, c.1 lett. a) del precitato D.lgs. n. 118/2011 in particolare, dispone che il Consiglio Regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive.

Nelle more dei necessari approfondimenti sul campo di applicazione di tale novella normativa e al fine di non far subire all'Amministrazione Regionale maggior pregiudizio, occorre riconoscere con legge, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, la legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva, relativo ai crediti professionali di avvocato esterno, maturati nell'ambito dei procedimenti disciplinati dalla legge n. 689/81.

Ai sensi del comma 4 del precitato art. 73, il Consiglio Regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

In relazione allo specifico debito fuori bilancio, oggetto dell'attuale disegno di legge, sulla scorta degli elementi istruttori e documentali acquisiti dalla competente Sezione del Contenzioso Amministrativo di Bari, emerge quanto segue:

In data 1/12/2015 è stata emessa la sentenza n.2034 con la quale il Tribunale di Brindisi, a seguito di opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione in materia di sanzioni amministrative ai sensi della L. n. 689/81, proposto dalla sig.ra Moro Petrelli Cristina legalmente rappresentata dall'avv. Francesco Villani, ha accolto le doglianze della ricorrente con annullamento della citata ordinanza ingiunzione.

Per effetto della predetta sentenza la Regione Puglia veniva condannata, tra l'altro, a pagare alla controparte le spese di giudizio liquidate in complessivi €510,69 da erogare alla sig.ra Moro Petrelli Cristina, come da nota del suddetto legale dell'11/2/2016.

Dall'esame della documentazione esistente agli atti risulta in maniera inoppugnabile che si tratta di somme dovute dalla Regione Puglia per effetto della predetta sentenza e che, pertanto, si deve procedere, alla liquidazione della complessiva somma di € 510,69(cinquecentodieci/69) alla sig. Moro Petrelli Cristina, con imputazione sul **capitolo 001317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali" del bilancio 2016**, gestito ex art. 50 L.R. n. 17/77.

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore del creditore si provvederà con determinazione del dirigente della Sezione Contenzioso Amministrativo di Bari.

L'Assessore  
Avv. Raffaele Piemontese



Legge Regionale \_\_\_\_\_ 2016, n. \_\_\_\_\_

Riconoscimento di debito fuori bilancio derivante dall'esecuzione della sentenza del Tribunale di Brindisi n. 2034 del 1/12/2015

Art. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 118/11)

Il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza esecutiva n. 2034 del 1/12/2015 emessa dal Tribunale di Brindisi, dell'importo complessivo di € 510,69, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, così come modificato dal D.lgs. n. 126 del 10 agosto 2014.

Art. 2

(Norma finanziaria)

Al finanziamento del debito di cui all'art. 1 si provvede con imputazione alla missione 1 programma 11 titolo 1 capitolo 001317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali" del bilancio corrente.

